

N. 45/23 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli Presidente

dott. Mauro P. Bernardi Giudice Rel. Est.

dott. Francesca Arrigoni Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 45/23 p.u. promosso da:

Edilcave s.r.l. in liquidazione (con sede in Mantova, via Mazzini, 22; C.F.: 00161940028)

assistita dall'avv. Marco Baioni ha emesso il seguente ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che, con ricorso ex art. 44 CCI depositato in data 15-6-2023, la società Edilcave s.r.l. in liquidazione (con sede in Mantova, via Mazzini, 22; C.F.: 00161940028) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal giudice;
- rilevato che nel termine assegnato la predetta società, in data 12-10-2023, ha presentato il piano e la proposta concordataria;
- visto il decreto con cui il Tribunale, in data 19-10-2023 ha chiesto dei chiarimenti concernenti a) la formazione delle classi; b) la indicazione delle garanzie fornite dai terzi al fine di prestare finanza aggiuntiva per l'adempimento del concordato; c) la capacità della società Bettoni 4.0 s.r.l. di adempiere al debito contratto con la società proponente nonché agli oneri assunti con il contratto di affitto d'azienda; d) la esatta indicazione del valore di liquidazione;

- rilevato che la società proponente ha fornito i chiarimenti formulati con memoria del 6-11-2023 e che, in pari data, ha presentato la proposta, il piano e la relativa documentazione integrati con le indicazioni richieste;
- osservato che la società ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI nonché la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI;
- rilevato che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- osservato che il concordato è stato proposto in forma mista e cioè in parte con contenuto liquidatorio e in parte con continuità indiretta;
- valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 CCI, ed in particolare rilevato che la società:
 - svolge attività commerciale di escavazione, estrazione, lavorazione e commercio di materiali inerti e altro;
 - supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 18 e segg. del ricorso) e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;
 - ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;
 - osservato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità (consistente unicamente nella distribuzione di somme di denaro) che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
 - rilevato che sono state allegate le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 e 88 co. 2 CCI (v. doc. prodotti sub 1 e 2 vol. III) redatte dal rag. Bruno Lanzoni, professionista in possesso dei requisiti di legge;
 - osservato che la proposta prevede pagamenti di tutti i crediti entro il 31-12-2025 con suddivisione dei creditori, diversi da quelli prededotti e privilegiati integralmente e immediatamente soddisfatti (suddivisi questi in quattro classi non votanti: prededotti – professionisti – dipendenti ramo Cavaglia – iREC SPV – Illimity), in 9 classi;
 - rilevato che i creditori ammessi al voto sono stati suddivisi in 9 classi come di seguito:

- classe 1) lavoratori dipendenti ramo Cascina d'Alba che saranno soddisfatti oltre il termine di 30 giorni dalla omologazione ex art. 109 co. 4 CCI (soddisfo al 100%);
 - classe 2) FinPiemonte e MCC (soddisfo al 100%);
 - classe 3) Erario (soddisfo al 46,79%);
 - classe 4) Comuni (soddisfo al 40%);
 - classe 5) Banche non ipoteca declassate (soddisfo al 48,87%);
 - classe 6) Banche al chirografo (soddisfo al 9%);
 - classe 7) Leasing (soddisfo al 5%);
 - classe 8) Fornitori (soddisfo al 15%);
 - classe 9) Provincia di Biella (soddisfo al 10%)
- considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI;
 - considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;
 - ritenuto pertanto che la proposta concordataria sia ammissibile perché ritualmente formulata e che il piano, appare fattibile perché non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
 - osservato che, con decreto del 19-10-2023, è stata prorogata l'efficacia delle misure protettive sino alla data del 15-2-2024;

p.t.m.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Edilcave s.r.l. in liquidazione (con sede in Mantova, via Mazzini, 22; C.F.: 00161940028);
- nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Mauro P. Bernardi;
- conferma il dott. Nicola Santi quale commissario giudiziale;
- visto l'art. 103 CCI ordina alla società ricorrente di mettere a disposizione del commissario giudiziale entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- determina in € 48.260,00 pari al 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura¹, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto ex art. 47 co. 2 CCI, la società ricorrente dovrà versare su conto corrente intestato alla società in concordato preventivo -in persona del commissario giudiziale- (da costituirsi presso la Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo soc. coop.), importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura, versamento la cui effettuazione va attestata con deposito nel fascicolo telematico;
- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno 18-3-2024 e la data finale per il giorno 8-4-2024 disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata e che, all'esito della votazione, il commissario provveda agli adempimenti di cui all'art. 110 CCI;
- assegna al commissario giudiziale termine sino al 30-11-2023 per la comunicazione ai creditori della proposta;
- manda alla cancelleria per la pubblicità prescritta dagli artt. 47 e 45 CCI;
- manda al commissario giudiziale affinché trascriva, a norma dell'art. 93 CCI, il presente decreto presso gli uffici competenti.

Mantova, 9 novembre 2023.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli

¹ Quantificabili in € 241.300,00 (€ 30.800 –compenso stimatore- + € 208.000 -compenso commissario- + 2.500 -spese per pubblicità e altro).